

Pubblicato il 31/05/2018

Sent. n. 538/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 665 del 2011, proposto da E-Distribuzione Spa (già Enel Distribuzione Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Sanna e Roberto Candio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Candio in Cagliari, via Roma n. 235; contro

Comune di Calasetta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n.5389 del 11.5.2011 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Sezione Urbanistica Edilizia Privata, del Comune di Calasetta con il quale è stato richiesto alla ricorrente di corrispondere la somma di € 448,35 a titolo di diritti di segreteria con la precisazione che l'adempimento costituisce condizione di procedibilità dell'istanza presentata per l'esecuzione di ML. 20 di scavo in "Loc. Le Saline" per allaccio Gerra Salvatore;
- per quanto occorra, della deliberazione n. 83 del 4.9.2009, con cui la Giunta Comunale di Calasetta ha statuito gli importi dei "Diritti di Segreteria su atti e prestazioni di carattere edilizio ed urbanistico";
- nonché per la declaratoria dell'inesistenza del diritto del Comune a pretendere somme a titolo di diritti di segreteria e per l'annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, Enel Distribuzione S.p.a. chiede l'annullamento del provvedimento, prot. n.5389 del 11.5.2011, con il quale il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Calasetta ha richiesto alla ricorrente di corrispondere la somma di € 448,35 a titolo di diritti di segreteria quale condizione di procedibilità dell'istanza, presentata in data 7 aprile 2011, per l'autorizzazione all'esecuzione di scavi a sezione obbligata di limitate dimensioni (20 metri lineari) al fine di poter provvedere all'esecuzione di un allaccio in "Loc. Le Saline".

Avverso gli atti impugnati, la società ricorrente deduce, quale primo motivo, la violazione del principio costituzionale (art. 23 Cost.) che riserva alla legge l'introduzione di prestazioni patrimoniali imposte, nonché la violazione degli art. 25, 26 e 27 del Codice della Strada.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità, nonché eccessi di potere sotto vari profili, in quanto la somma di € 448,35, richiesta dal Comune di Calasetta a titolo di diritti di segreteria, è manifestamente sproporzionata e immotivata.

Il comune di Calasetta non si è costituito in giudizio.

All'udienza pubblica straordinaria del 14 febbraio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Occorre rammentare, in conformità a quanto dedotto dalla ricorrente, che l'art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale e personale può essere imposta se non in base alla legge; e, in effetti, la previsione comunale di cui alla deliberazione del 4 settembre 2009, n. 83, con cui la Giunta Comunale di Calasetta ha statuito gli importi dei "Diritti di Segreteria su atti e prestazioni di carattere edilizio ed urbanistico", integra una prestazione patrimoniale a carico di privati non prevista dalla legge e, quindi, è illegittima. Deve essere condivisa, pertanto, la tesi della ricorrente secondo cui, ogni volta che l'Amministrazione imponga una prestazione patrimoniale con atti di natura autoritativa, ciò debba avvenire nel rispetto del principio di riserva di legge. Non è fuori luogo ricordare, tra l'altro, che, nel caso in esame, quanto imposto dal Comune intimato incide sulla prestazione di un servizio pubblico essenziale quale quello svolto da E-Distribuzione S.p.A. . E', peraltro, incontestabile che, nella fattispecie in esame, sussista un'imposizione unilaterale e autoritativa (sotto forma di asseriti "diritti di segreteria"), cui la società concessionaria dell'attività di distribuzione di energia elettrica non può sottrarsi, necessitando dell'autorizzazione comunale per poter realizzare, esercitare e mantenere in efficienza la rete di cavi, tralicci e cabine di trasformazione, e garantire, al tempo stesso, la connessione alla rete di distribuzione a tutti i soggetti che ne facciano richiesta.

Fondato appare anche il secondo motivo, con il quale si deduce che la richiesta di pagamento della predetta somma di € 448,35 è illegittima per violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 10, co 10° del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993, n. 68.

I diritti di segreteria che il Comune può istituire in applicazione dell'articolo 10 attengono a corrispettivi per l'attività di istruttoria delle specifiche pratiche edilizie indicate al comma 10 e devono essere determinati nel loro ammontare in relazione alle varie tipologie di atti e alla complessità dall'attività istruttoria normalmente richiesta (sulla natura di corrispettivo dei diritti di segreteria, Tar Campobasso N.210/2014).

Ciò implica che non possono essere richiesti diritti di segreteria per attività non rientranti tra le tipologie indicate al comma 10, né somme sproporzionate nel loro ammontare all'attività istruttoria né, a maggior ragione, possono essere pretesi detti diritti in occasione di comunicazioni dei privati (es. di inizio o di fine lavori) che non comportino una specifica attività istruttoria finalizzata al rilascio di un atto o provvedimento da parte dell'ufficio.

L'importo preteso dal Comune di Calasetta, pur essendo funzionale al rilascio di un titolo edilizio, appare del tutto sproporzionato rispetto all'attività istruttoria dell'ufficio, tanto da apparire come una prestazione patrimoniale imposta, non rientrante nelle competenze del Comune, come innanzi osservato in relazione al primo motivo.

In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di causa possono essere compensate, data la peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n.5389 del 11.5.2011, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Sezione Urbanistica Edilizia Privata, del Comune di Calasetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giorgio Manca

IL PRESIDENTE

Francesco Scano

IL SEGRETARIO